SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2025

ATTENZIONE:

gli **articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

Tramite il *link* sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

Gli approfondimenti

Credito R&S e riserva di legge (art. 23 Cost.): i limiti del Fisco tra discrezionalità tecnica e obbligo di parere *MiSE*
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Profili fiscali e contabili della cessione d'azienda
di Marco Orlandi

Prescrizione del credito *post* notifica della cartella di pagamento. L'eccezione di prescrizione *in executivis* e l'omessa opposizione agli atti della riscossione
di Adriana Ardito

Giurisprudenza

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

Credito d’imposta R&S e valutazioni tecnico-specialistiche: la C.G.T. di Milano conferma la necessità del parere *MiSE*. Solo così si evita la disapplicazione sostanziale dell’art. 8 del D.M. 27/05/2015

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XVI – Sentenza n. 3180 del 17 luglio 2025: *«AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 relativo al periodo di imposta 2018 utilizzato in compensazione nell’anno 2019 – Qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini dell’accesso al beneficio attestata da perizia tecnica predisposta da un dottore di ricerca in Ingegneria delle costruzioni, già professore a contratto presso il Politecnico di Milano – Controversia caratterizzata da elevato grado di tecnicismo che involge profili altamente tecnici e, quindi, valutativi – Illegittimità dell’atto impugnato in ragione del fatto che l’Ufficio non può disconoscere il diritto al credito d’imposta per ragioni tecniche senza interpellare il Ministero dello Sviluppo Economico»*

Tribunali:

Prescrizione successiva alla cartella esattoriale non opposta: è ammissibile l'opposizione all'esecuzione. Il pignoramento è illegittimo se gli atti interruttivi sono inefficaci

Tribunale Ordinario di Bari – Sezione II Civile – Sentenza n. 2272 dell'11 giugno 2025: *«ESECUZIONE FORZATA – Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. – Ricorso in opposizione avverso atto di pignoramento – Riscossione coattiva – Cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta – Intervenuta prescrizione successiva alla notifica – Eccezione sollevata in sede esecutiva – Ammissibilità dell'opposizione – Inidoneità della cartella a produrre effetti di giudicato – Atti interruttivi successivi inefficaci o non provati – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Fondamento – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Sussistenza»*

Prassi

Agenzia delle entrate

Prestito o distacco di personale – Trattamento IVA

Distacco, avvalimento e codatorialità: le regole IVA aggiornate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 maggio 2025: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Trattamento, ai fini dell'IVA, delle operazioni di prestito e distacco di*

personale -Abrogazione dell'art. 8, comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Rilevanza IVA del mero rimborso del costo del personale distaccato – Ambito soggettivo, oggettivo e territoriale – Decorrenza della nuova disciplina – Regime transitorio e salvaguardia dei comportamenti pregressi – Disciplina IVA applicabile ad altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento – Indicazioni operative e interpretative in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020) – Art. 16-ter, del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 166 – Art. 30, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

ZES Unica – Agevolazioni per gli investimenti "*misti*" e limiti alla componente immobiliare

Credito d'imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell'investimento complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell'8 luglio 2025: «*AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti "misti" e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati "non immobiliari" – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell'investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485*

dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale

Studio condiviso tra professionisti non associati: l’IVA si applica al riaddebito delle spese

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 14 luglio 2025: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale, non costituito in associazione professionale – Quota parte di spese per il personale dipendente, per le riviste, per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti, affitti e vigilanza – Risposte ai quesiti – Il riaddebito delle spese deve essere soggetto ad IVA in quanto trattasi di operazioni imponibili tra professionisti indipendenti, come chiarito anche dalla circolare n. 58/E del 2001 – Esclusione del configurarsi un ipotesi di mandato senza rappresentanza – Gli interessi legali per ritardato pagamento di natura risarcitoria non concorrono alla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 – Le spese legali liquidate dal giudice seguono la regola generale: l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata) – Art. 15, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

ISA 2025, p.i. 2024: effetti dell'introduzione della classificazione ATECO 2025, adeguamento della modulistica ai D.Lgs. n. 216/2023, n. 192/2024 e alla L. n. 213/2023 e ai nuovi criteri di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per opere, forniture e servizi ultrannuali

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 luglio 2025: «*ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2024 – Nuova classificazione ATECO 2025 e impatto sui modelli ISA – Aggiornamento della modulistica 2025 per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023, dalla L. n. 213/2023 e dal D.Lgs. n. 192/2024 – Aggiornamento del quadro H per l'allineamento al nuovo art. 54 del TUIR – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d'impresa escluse dall'applicazione degli indici – Eliminazione del campo "Adeguamento valore esistenze iniziali" – Allineamento criteri contabili e fiscali per rimanenze e opere in corso – Obbligo di acquisizione dei dati "precalcolati" per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 18 marzo 2024 – D.M. 31 marzo 2025*»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.